VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VISTO SU PARCELLA PROFESSIONALE E RELATIVO ITER

1) PREMESSA

Com'è noto, con il Decreto legge 1/2012 convertito in Legge 27/2012, è radicalmente cambiato il sistema delle parcelle professionali, che non è più fondato sulle tariffe quale parametro oggettivo di riferimento per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti in Albi, ma sulla pattuizione dei compensi tra professionisti e committenti.

Per cui dal 24 gennaio 2012 è obbligatorio che sia reso noto al cliente, in relazione alla tipologia e complessità dell'incarico, il preventivo per le prestazioni professionali da svolgere ed i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

L'art. 9 del D.L. 1/2012, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 150, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 prevede, al comma terzo, che "Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi."

La norma altresì prevede che "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante", ovviamente nell'eventualità che insorga un contenzioso fra professionista e committente.

A tal proposito occorre rilevare che stando al disposto dell'art. 2233 del C.C. "Il compenso, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene" ed a quanto compreso negli artt. 634 e 636 del C.p.C. ovvero che "......la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale (art. 636)", ne discende che ovemai il professionista dovesse ricorrere alla competente giustizia per ottenere il pagamento del compenso professionale dovrà dotarsi del parere della propria associazione professionale definita

nel succitato articolo "competente" ovvero deputata ad esprimersi nella materia.

Preme, altresì, rilevare che gli artt. 23 e 24 del vigente Codice deontologico degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Architetti Junior e Pianificatori junior, in relazione all'obbligatorietà della statuizione scritta fra committente e professionista, precisano che in mancanza si configura un illecito disciplinare.

In base a quanto detto e in difetto di accordo o preventivo sui compensi il ricorso al recupero delle competenze professionali tramite la competente giustizia non potrà essere avviato se non dopo aver reperito il preventivo parere di congruità dell'associazione professionale sui compensi oggetto di contenzioso.

Si presentano pertanto due casi:

- a) Il rapporto fra professionista e committente non è disciplinato da un contratto sottoscritto dalle parti, per cui in caso di contenzioso occorrerà reperire il parere dell'Ordine sull'ammontare dei compensi ai sensi del D.M. 140/2012 per prestazioni rese dopo la sua entrata in vigore ovvero dopo il 23 agosto 2012 (In base alle norme deontologiche vigenti l'assenza di contratto configura un illecito disciplinare solo se la prestazione sia successiva alla data di entrata in vigore delle norme di deontologia 01.01.2014);
- b) Laddove il rapporto fra professionista e committente sia disciplinato da un contratto d'opera, in caso di contenzioso, si potrà fare ricorso direttamente al giudice cui competerà verificare la prestazione svolta e le relative spettanze.

2) CRITERI DI LIQUIDAZIONE E VISTO SU PARCELLE E/O PARERI MOTIVATI:

Il Consiglio dell'Ordine si è dotato di una disciplina interna per stabilire le modalità cui attenersi per il visto sulle parcelle allo scopo di arginare la confusione generatasi col passaggio dal pregresso sistema tariffario al nuovo quadro ordinamentale fondato sulla preventiva pattuizione dei compensi. Per quanto attiene alla tempistica delle prestazioni, se espletate prima o dopo il nuovo sistema, ha deliberato che:

- Le prestazioni riguardanti incarichi conferiti, anche in assenza di accordo sui compensi, in epoca antecedente al 24 gennaio 2012, per prestazioni interamente o in gran parte svolte prima del 23 agosto 2012 (data di entrata in vigore del D. M. 140/2012), vanno vistate in applicazione delle tariffe di cui alla Legge n. 143/'49 e ss. mm.ii. Tale criterio va esteso al caso in cui la prestazione conferita prima del 24.01.2012 si sia protratta anche dopo l'emanazione del D.M. 140 restando nella discrezionalità dell'Ordine la valutazione del criterio di liquidazione da adottare in relazione all'entità delle prestazioni svolte dopo tale data;
 - Nel caso una parte consistente di dette prestazioni sia stata svolta dopo l'emanazione del D.M.
 140 (è il caso in cui la prestazione sia a cavallo fra le due modalità valutative ad esempio la

progettazione prima e la direzione lavori dopo) occorrerà valutare quanto svolto prima del 23 agosto 2012 riferendosi al disposto della Legge 143/49 e seguenti mentre le prestazioni espletate dopo tale data saranno quantizzate in base al D.M. 140/2012 esprimendo parere di congruità ai sensi dell'art 2233 del C. C. secondo l'importanza delle opere e nell'osservanza del decoro della professione;

- Le prestazioni relative ad incarichi conferiti prima del 24 gennaio 2012 fondate su accordi, preferibilmente scritti, derogativi delle tariffe vigenti all'atto dell'assunzione dell'incarico (compensi esposti a discrezione o con percentuali di ribasso su quanto desumibile dalle tariffe) verranno vistate in base alle pattuizioni derogative, in quanto sin dal D.L. 223/2006 è stata abrogata l'inderogabilità dei minimi tariffari ammettendo l'ammissibilità degli accordi derogativi delle tariffe fra committente e professionista, salvo nei casi in cui il tecnico incaricato abbia fatto espressa riserva di compensi da calcolarsi in base alle norme vigenti in caso di mancato pagamento entro i termini previsti nell'accordo. L'Ordine nell'esprimere il proprio visto di congruità su statuizioni derogative dovrà valutare che il compenso pattuito e richiesto non confligga con l'osservanza del decoro della professione (come nel caso di un onorario eccessivamente basso rispetto alle modalità di valutazione vigenti);
- Le prestazioni relative ad incarichi affidati successivamente al 24 gennaio 2012, in assenza di preventiva pattuizione delle spettanze in forma scritta (contratto d'opera), potranno essere vistate dall'Ordine in base al disposto del D.M. 140/2012. In tal caso il professionista dovrà precisare, in calce alla parcella assumendone piena responsabilità, le modalità con cui è stato instaurato il rapporto col proprio committente e quali siano state le pattuizioni concordate. In tal caso il Consiglio dell'Ordine nell'emettere il proprio visto di congruità sarà tenuto a deferire il professionista al Consiglio di Disciplina, nel caso in cui la prestazione sia stata resa dopo l'entrata in vigore della attuali norme deontologiche;
- Per la liquidazione degli incarichi professionali relativi a tutti gli incarichi pubblici in materia di architettura ed ingegneria, ivi compresi progetti candidati alle misure PSR, il criterio di determinazione delle prestazioni professionali sarà valutato in base al disposto del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 e s.m.i. mentre per quelli conferiti prima del 31 ottobre 2013 si farà riferimento al disposto del D.M. 04/04/2001 e successive così come nell'eventualità si trattasse di prestazioni affidate prima del 4 aprile 2001 occorrerà riferirsi alla Legge 143/49 e sue s.m.i..

3) ISTRUZIONI SULLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VISTO SULLE PARCELLE Per I e richieste di visto sulle parcelle gli iscritti dovranno esibire, a pena di inammissibilità:

domanda di visto (compilata su modello presente nella sezione "Modulistica" del sito
 www.architettisalerno.it) con apposizione del bollo vigente;

- Parcella compilata con caratteri leggibili in triplice copia;
- Precisare in calce alla parcella gli estremi del documento di conferimento incarico ovvero lettera/disciplinare di incarico, estremi del contratto, preventivo o convenzione o riferirsi ad altra documentazione volta a statuire in forma inequivoca la sussistenza del rapporto fra professionista e committente;
- Per gli incarichi privati conferiti dopo il 24.01.2012, in difetto di accordo/preventivo scritto, occorrerà precisare in forma di autodichiarazione di responsabilità di aver reso noto al cliente il grado di complessità della prestazione, tutti gli imprevisti che si potrebbero presentare in corso d'opera, di avergli precisato gli estremi della propria polizza di R. C. professionale ed i relativi massimali;
- Relazione sull'incarico espletato contenente analitica descrizione cronologica del periodo di svolgimento della prestazione professionale e delle varie fasi della prestazione stessa con tutti gli adempimenti assolti precisando se la parcella come esposta all'Ordine sia stata già inoltrata alla committenza;
- Nella parte relativa alla progettazione l'esatta elencazione degli elaborati prodotti precisando,
 per i grafici, le scale di rappresentazione;
- Comunicare il proprio indirizzo PEC ed il nominativo ed indirizzo del committente.

All'atto della presentazione della parcella la Segreteria sottoporrà alla firma dell'iscritto il documento di informativa sul nuovo sistema di liquidazione dei compensi.

2) ITER PROCEDIMENTALE PER IL RILASCIO DEL VISTO

- In prima istanza la segreteria verificherà la completezza della documentazione esibita acquisendo,
 a tale scopo, anche un parere di prima istanza da parte dello sportello parcelle che, in caso di incompletezza della documentazione comunicherà per iscritto al professionista, tramite PEC, di integrare la pratica nel termine di giorni trenta pena l'archiviazione della richiesta;
- Qualora la documentazione esibita risulti completa si darà corso al procedimento inoltrando la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 al committente e per conoscenza al professionista assegnando il termine di giorni 15 per la presentazione di eventuali deduzioni, memorie, documenti o per fare richiesta di accesso agli Atti;
- Scaduto il termine assegnato ed espletata la fase della partecipazione endoprocedimentale degli interessati, la pratica viene trasmessa allo Sportello Parcelle dell'Ordine per essere esaminata rispettando l'ordine di presentazione delle varie domande. Ovemai occorresse reperire ulteriori chiarimenti o integrazione documentale, lo sportello parcelle farà richiesta scritta di chiarimenti od integrazione al richiedente;
- Il Consiglio dell'Ordine esamina il parere dello sportello parcelle e delibera, di norma, nella prima

adunanza consiliare successiva all'istruttoria fatta dallo sportello parcelle;

- La parcella dovrà essere ritirata dal richiedente entro il termine massimo di gg. 30 dalla data di comunicazione, da parte dell'Ufficio di segreteria, dell'avvenuto esame della stessa.

I diritti di visto verranno versati:

- in acconto, all'atto della presentazione della parcella, nella misura del 5% sull'ammontare complessivo dei diritti dovuti stabiliti nel 2% dell'onorario liquidato (per le prestazioni urbanistiche l'ammontare dei diritti di visto sarà del 2.5%) ed all'atto di presentazione della parcella su quello calcolato dal richiedente il visto o parere di congruità giusto quanto deliberato nella seduta consiliare del 7 febbraio 2018, verbale n. 8:
- In ogni caso per importi inferiori a € 10,00 ci si atterrà a tale importo come quello minimo;
- a saldo, all'atto del ritiro della parcella vistata, nella misura del 2% o 2,5% dell'onorario liquidato dall'Ordine decurtando da esso l'acconto già versato.

In caso di mancato ritiro della parcella vistata entro il termine di gg. 30, il richiedente dovrà corrispondere gli interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca D'Italia calcolato sull'importo dovuto per diritti di visto come riportati nel dispositivo di approvazione della parcella.

Preme precisare, in merito a quanto detto sopra, che ci si riferisce al D.M. 140/2012 e successive nel caso di prestazioni svolte per privati mentre per quelle espletate per conto di Enti Pubblici la modalità di calcolo degli onorari farà riferimento al D.M. 143/2013 e s.m.i.